

Progetti ammissibili

Indice generale

1. Premessa.....	2
2. Ammissibilità dei progetti.....	2
2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti.....	2
2.2 Principi e modalità operative generali.....	3
2.2.1 Contabilità separata.....	3
2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili.....	4
2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPESS.....	5
2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali.....	6
2.2.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede di progetto.....	7
2.3 Categorie di investimenti e spese ammissibili.....	8
2.4 Investimenti in beni materiali.....	8
2.4.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali.....	10
2.4.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature.....	11
2.4.3 Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri).....	11
2.5 Investimenti in beni immateriali.....	12
2.5.1 Spese per brevetti, licenze, know-how altre forme di proprietà intellettuale.....	13
3. Spese escluse.....	13

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante del Bando “Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito “Regione Toscana EU blending 2023-0118” della BEI” – 2026” (di seguito *Bando*) contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità dei progetti alle sovvenzioni (in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa sostenute per la realizzazione degli investimenti ammissibili cui le imprese beneficiarie devono attenersi, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio. In particolare, sono previsti controlli documentali e in loco su un campione pari al 50 % delle operazioni ammesse alla sovvenzione.

2. Ammissibilità dei progetti

Sono ammessi progetti di importo minimo di Euro 70.000,00 e massimo di Euro 5.000.000,00, come previsto dal par. 5.4 del Bando, coerenti e funzionali con l’attività svolta dall’impresa, come di seguito definiti.

Sono ammissibili progetti di investimento per:

- a) installare un nuovo stabilimento;
- b) ampliare uno stabilimento esistente;
- c) diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- d) acquisire attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Il progetto potrà contenere:

- a) attivi materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, fabbricati strumentali (solo manutenzione straordinaria);
come meglio dettagliati ai par. 2.4 e seguenti del presente allegato.
- b) attivi immateriali: diritti di brevetto e licenze, Knowhow o altre forme di proprietà intellettuale;
come meglio dettagliati ai par. 2.5 e seguenti del presente allegato.

Sono ammessi anche Progetti “Green” di cui all’allegato 1/B.

Ai fini dell’ammissibilità dei progetti occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti

L'ammissibilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è valutata con riferimento alle disposizioni di cui al PR FESR Toscana 2021-2027, Reg. (UE) n. 1060/2021 artt. 63, 64, 65, 66, 67 e 68, Reg. (UE) n. 651/2014 artt. 14 e 17, DPR n. 66 del 10/03/2025.

In particolare, la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario, per la realizzazione del progetto di investimento, deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

- 1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
- 2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;

3. essere relativa ad operazioni localizzate nel territorio della Regione Toscana;
4. rispettare il “principio di cumulo” previsto al paragrafo del Bando 5.8;
5. rispettare il divieto di doppio finanziamento;
6. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile di cui ai successivi par. 2.4 e 2.5 ed essere sostenuta per la realizzazione dei progetti di cui al paragrafo 2 del presente Allegato;
7. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario;
8. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 del Bando ed alle seguenti condizioni:
 - a) la spesa è sostenuta a fronte di una specifica obbligazione giuridica, formalizzata in data non successiva alla spesa stessa;
 - b) l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta dopo l'inizio del progetto (fanno eccezione locazioni/affitti di immobili);
 - c) il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di “fatture pro-forma”, “avvisi di notula”, “progetti di notula” o simili);
 - d) il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità;
 - e) nel caso di leasing finanziario è necessario che il beneficiario eserciti, anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo e che il riscatto del bene da parte del beneficiario avvenga entro il 31 dicembre 2029.
9. rispettare il “principio della contabilità separata” di cui al successivo paragrafo 2.2.1;
10. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; ai fini della verifica di legittimità delle spese, nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
11. rispettare le modalità di pagamento ammissibili di cui al successivo paragrafo 2.2.2;
12. non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 3 “Spese escluse”);
13. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato (salvo casistiche previste dal Reg UE n. 1060/2021 art.67);
14. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;

La documentazione di spesa deve essere presentata all'Organismo Intermedio qualora richiesta durante lo svolgimento di controlli amministrativi.

2.2 Principi e modalità operative generali

2.2.1 Contabilità separata

Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021, ai beneficiari coinvolti **è richiesto di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento.**

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di

ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa al progetto d'investimento, nonché fra questo e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, **i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi.** I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti effettuati da imprese con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di controllo amministrativo in loco siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà conservare, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa ammessa a contributo, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- *Dichiarazione, resa in forma libera del responsabile amministrativo, attestante l'elenco delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP) incluse nei pagamenti cumulativi.*

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce.** Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.

Non sono ammissibili eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o **altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità**, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo **ricevuta bancaria (ri.ba), assegno non trasferibile, assegno circolare e carta di credito aziendale.**

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n..... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Qualora in sede di controllo amministrativo in loco siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente ed effettivamente pagate, fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente.

Ai fini dell'ammissibilità tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di controllo amministrativo in loco documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPESS

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)", a partire dal 01/06/2023, tutte le fatture relative all'acquisto di beni e servizi effettuati da attività produttive oggetto di aiuti pubblici devono obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP CIPESS) indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'Ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti in originale o copia conforme all'originale e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP CIPESS.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027, si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate:

<i>INDICARE PROGRAMMA/PIANO DI RIFERIMENTO</i>
Bando
AZIONE/MISURA - operazione CUP.....
Spesa di Euro
l'importo da indicare corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa

Nel caso di titoli di spesa nativamente digitali o di fatture elettroniche emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa

in sede di emissione dello stesso mediante ricorso al campo “note”, oppure direttamente nell'oggetto del giustificativo (o ovunque sia possibile).

Per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione), è prevista la possibilità per il beneficiario di integrare ex post il CUP.

La Circolare n. 563301 del 10.12.2025 dell'Agenzia delle Entrate, prevede infatti che, qualora le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° giugno 2023, non rifiutate e già trasmesse al Sistema di Interscambio, non contengano il CUP o contengano un CUP errato, è possibile integrarlo/modificarlo tramite il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”, di cui si fornisce il link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/acc-servizio-fatture-e-corrispettivi>

L'integrazione ha natura esclusivamente informativa e non produce effetti fiscali.

Laddove non sia possibile (fatture emesse da soggetti che non siano stabili nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto beneficiario, ha due opzioni alternative:

1. deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullamento, compreso il codice CUP, di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;
2. deve conservare, ed esibire in sede di controllo amministrativo in loco, una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (“fatture elettroniche” di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, tutti documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio toscano.

Per stabile organizzazione si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi uno o più soci o amministratori o il titolare dell'impresa o il coniuge o il congiunto del titolare in un'impresa familiare o almeno un dipendente del soggetto beneficiario e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è detenuto in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

La presenza fisica nell'unità produttiva toscana per il periodo minimo richiesto (sei mesi) è dimostrata:

- per i soci o amministratori o titolari, dalla residenza/domicilio nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario;

- per i dipendenti dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla competente sede territoriale INAIL toscana;
- per il coniuge o congiunto del titolare nell'impresa familiare, da idonea documentazione ufficiale.

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del lotto minimo del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in Toscana, fermo restando la presenza al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità produttiva in proprietà o legittimamente utilizzata dal soggetto beneficiario in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

Il lotto minimo è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, fermo restando al momento dell'erogazione che l'immobile sede dell'attività in Toscana sia in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

2.2.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede di progetto

Ai fini dell'ammissione a contributo della singola specifica spesa appartenente ad una delle categorie di cui ai successivi paragrafi 2.4 e 2.5, per "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. L'identificazione dell'unità aziendale destinataria dell'agevolazione all'interno del perimetro territoriale obiettivo del programma di intervento (Regione Toscana) avviene sulla base di un criterio funzionale. In questo senso, l'unità locale formalmente indicata nella domanda di finanziamento e destinataria delle agevolazioni deve essere intesa, ai fini della concessione delle agevolazioni stesse e, quindi, delle verifiche circa l'ammissibilità della spesa, quale unità produttiva locale, nell'accezione sopra chiarita.

La verifica di ammissibilità dei beni oggetto di intervento, pertanto, quanto alla relativa localizzazione, dovrà essere espletata in relazione all'unità produttiva presente nel territorio della Regione Toscana e dotata di quella necessaria autonomia tecnico-organizzativa, tale da poter essere deputata alla realizzazione dell'investimento, non rilevando in modo cruciale a tal fine la sua eventuale articolazione immobiliare in edifici o complessi strutturali distinti (anche facenti capo a distinte "unità locali" in senso meramente amministrativo), purché tale eventuale articolazione rimanga "locale" e, quindi, entro confini regionali e di "prossimità". Il requisito di "prossimità" dovrà essere adeguatamente dimostrato sulla base di documentazione ed informazioni probanti fornite dai soggetti interessati, evidenziando la ragionevolezza funzionale della specifica configurazione logistica dell'unità produttiva locale oggetto di intervento, in relazione alla specificità del processo produttivo interessato dal progetto agevolato ed alla sua peculiarità settoriale ed aziendale.

2.3 Categorie di investimenti e spese ammissibili

Le tipologie di investimenti e spese ammissibili sono quelle previste nei successivi paragrafi 2.4 e 2.5 ed elencate nella tabella che segue.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui alla tabella seguente:

NORMATIVA AIUTI DI STATO	CATEGORIA DI COSTO (da imputarsi in riferimento alla normativa applicata in funzione della natura dell'attività agevolata)	MASSIMALE AMMESSO (percentuale di costo ammissibile, rispetto al costo totale/subtotale del progetto , ai sensi della normativa applicata)	BASE DI RIFERIMENTO
Art. 14/17 del Reg. 651/2014 "GBER" <i>oppure</i> Reg. 2023/2831 De minimis	Spese relative a beni materiali quali: <ul style="list-style-type: none"> • impianti • macchinari e attrezzature • altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri) • fabbricati strumentali (solo manutenzione straordinaria) 		Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)
	Spese relative a beni immateriali quali: <ul style="list-style-type: none"> • diritti di brevetto • licenze 		Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)
	<ul style="list-style-type: none"> • knowhow o altre forme di proprietà intellettuale 	Nel limite del 10% del costo totale del progetto	

Tutti i beni materiali e immateriali oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell'attivo patrimoniale del beneficiario per almeno tre anni.

2.4 Investimenti in beni materiali

Sono ammessi investimenti in beni materiali nuovi per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri) e fabbricati strumentali (interventi edilizi di manutenzione straordinaria e relativa progettazione).

Solo nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato sono ammessi beni materiali usati.

Le spese relative agli investimenti di cui sopra possono essere ammesse in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento:

- per la quota di costo imputabile (quali canoni di leasing finanziario) in funzione del suo utilizzo sul progetto;
- per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato negli altri casi.

Nel caso di acquisizione di beni usati occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;

- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

Nel caso in cui l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

- 1) il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
- 2) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- 3) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene;
- 4) Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 5) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 4) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili;
- 6) il beneficiario locatario deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto di leasing;
- 7) il riscatto deve avvenire entro il 31 dicembre 2029.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;
- 2) Inoltre, in caso di beni di nuova acquisizione interamente imputati al progetto:
 - dichiarazione sui familiari e affini¹ (coniugi, parenti, e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
 - giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario;
- 3) Inoltre nel caso di interventi edilizi occorre acquisire:
 - contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;
 - idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori;
 - documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;

1 Nel caso di soci persone giuridiche, la dichiarazione è resa dal legale rappresentante della persona giuridica socia.

- planimetria che evidenzia le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;
- relazione tecnica illustrativa delle opere;
- evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;

4) Inoltre nel caso di acquisto di beni usati occorre acquisire:

- dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- attestazione di un perito tecnico che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato

e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;

- attestazione di un perito tecnico che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- (solo nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato), documenti contrattuali e contabili con esplicita descrizione della rilevazione delle attività dello stabilimento chiuso, o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

5) Inoltre, in caso di beni acquisiti con locazione finanziaria (leasing):

- relazione del responsabile di progetto circa la convenienza economica del metodo scelto, per l'acquisizione dei beni (nel caso di macchinari, strumenti attrezzature),
- contratto di leasing;
- fatture o documenti probatori equivalenti relativi ai canoni pagati;
- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo "Modalità di pagamento ammissibili").
- piano di ammortamento.

2.4.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali

Spese per acquisto di impianti

Sono ammissibili i costi degli impianti localizzati sul territorio toscano comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio installazione, collaudo, ecc.).

Spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria su fabbricati strumentali

Ai fini dell'ammissione a contributo, gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria su fabbricati strumentali, devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi aventi ad oggetto fabbricati strumentali, localizzati sul territorio toscano, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Non sono ammessi progetti riguardanti interventi di ristrutturazione di immobili finalizzati alla vendita o alla locazione a terzi.

Gli interventi di cui sopra sono ammissibili se conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE) e se non insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con il Bando).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "interventi edilizi".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili.

2.4.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature

I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge il progetto.

I costi relativi a macchinari, strumenti e attrezzature possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

2.4.3 Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri)

Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito di tale categoria, i mezzi di trasporto e altri beni mobili quali arredi, dotazioni di ufficio, mobili e macchine da ufficio, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento.

Relativamente ai mezzi di trasporto sono ammissibili solo i mezzi in possesso del requisito "nuovo di fabbrica" e a basse emissioni, per il trasporto via terra e via mare di merci e persone, iscritti nelle matricole e nei registri degli uffici competenti.

Di seguito le condizioni di ammissibilità:

Automobili per il trasporto di persone	<ul style="list-style-type: none">Emissioni dirette per singolo veicolo $\leq 115 \text{ g CO}_2/\text{km}$ in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP)². Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,21.Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.
Furgoni/veicoli commerciali leggeri	<ul style="list-style-type: none">Emissioni dirette per singolo veicolo $\leq 182 \text{ g CO}_2/\text{km}$ in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP). Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,24.Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.

² I veicoli con emissioni dirette $\leq 115 \text{ g CO}_2/\text{km}$ comprendono anche quelli completamente elettrici a zero emissioni dirette.

Veicoli della categoria L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli)	<ul style="list-style-type: none">• Veicoli a zero emissioni dirette.																														
Camion/veicoli pesanti (HDV)	<ul style="list-style-type: none">• Le emissioni dirette dei veicoli pesanti dei gruppi 4, 5, 9 e 10 devono essere inferiori al rispettivo valore di riferimento secondo lo strumento VECTO (calcolo del consumo di energia dei veicoli)³ quale riportato nei documenti di immatricolazione (Certificato di conformità): <table><tr><th>Descrizione del gruppo</th><th>Gruppo di appartenenza del veicolo</th><th>Sottogruppo di appartenenza del veicolo*</th><th>Valore di riferimento CO₂ [g/tkm]</th></tr><tr><td rowspan="3">Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t</td><td rowspan="3">4</td><td>4-UD</td><td>307.23</td></tr><tr><td>4-RD</td><td>197.16</td></tr><tr><td>4-LH</td><td>105.96</td></tr><tr><td rowspan="2">Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t</td><td rowspan="2">5</td><td>5-RD</td><td>84.00</td></tr><tr><td>5-LH</td><td>56.60</td></tr><tr><td rowspan="2">Rigidi, assi 6x2</td><td rowspan="2">9</td><td>9-RD</td><td>110.98</td></tr><tr><td>9-LH</td><td>65.16</td></tr><tr><td rowspan="2">Trattori stradali, assi 6x2</td><td rowspan="2">10</td><td>10-RD</td><td>83.26</td></tr><tr><td>10-LH</td><td>58.26</td></tr></table> <p>* UD = Consegne urbane (Urban delivery), RD = Consegne regionali (Regional delivery), LH = Consegne a lungo raggio (Long haul)</p> <ul style="list-style-type: none">• Gli altri veicoli pesanti saranno considerati ammissibili.• Tutti i veicolo pesanti devono essere rispondenti allo standard Euro VI fanno eccezione quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti, per i quali il requisito minimo è rappresentato dallo standard Euro V.• I veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.	Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo*	Valore di riferimento CO ₂ [g/tkm]	Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4-UD	307.23	4-RD	197.16	4-LH	105.96	Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5-RD	84.00	5-LH	56.60	Rigidi, assi 6x2	9	9-RD	110.98	9-LH	65.16	Trattori stradali, assi 6x2	10	10-RD	83.26	10-LH	58.26
Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo*	Valore di riferimento CO ₂ [g/tkm]																												
Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4-UD	307.23																												
		4-RD	197.16																												
		4-LH	105.96																												
Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5-RD	84.00																												
		5-LH	56.60																												
Rigidi, assi 6x2	9	9-RD	110.98																												
		9-LH	65.16																												
Trattori stradali, assi 6x2	10	10-RD	83.26																												
		10-LH	58.26																												

Sono ammessi i rimorchi solo se connessi all'acquisto dei veicoli rientranti nella tabella di cui sopra.

Il beneficiario è tenuto a conservare e archiviare le attestazioni delle emissioni di CO₂ dei singoli mezzi (sulla base delle emissioni di CO₂ documentate al momento dell'immatricolazione del veicolo, ove tale dato sia disponibile.

2.5 Investimenti in beni immateriali

Sono ammessi progetti di investimento in beni immateriali quali knowhow e altre forme di proprietà intellettuale (nel limite del 10% del costo totale del progetto), diritti di brevetto e licenze, purché tali beni rispettino le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Le spese relative a beni immateriali sono ammesse per il loro costo di acquisizione.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

³ [Vehicle Energy Consumption calculation Tool - VECTO \(Strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli\) | Azione per il clima \(europa.eu\)](#)

- 1) evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;
- 2) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario.
- 4) relativamente ai beni immateriali ammortizzabili, estratto del registro dei beni ammortizzabili;
- 5) dichiarazione sui familiari e affini⁴ (coniugi, parenti, e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;
- 6) documentazione attestante la stabile organizzazione in Toscana di cui al paragrafo 2.2.4;
- 7) (solo nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato), documenti contrattuali e contabili con esplicita descrizione della rilevazione delle attività dello stabilimento chiuso, o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato.

2.5.1 Spese per brevetti, licenze, know-how altre forme di proprietà intellettuale

Sono ammissibili i costi per attivi immateriali quali knowhow e altre forme di proprietà intellettuale (nel limite del 10% del costo totale del progetto), diritti di brevetto e licenze.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

3. Spese escluse

In nessun caso possono essere ammesse:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 2.1;
- le spese che, in sede di controllo amministrativo in loco, non risultino giustificate dai documenti di dettaglio riportati dalla sezione "Documenti da conservare per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di controllo amministrativo in loco;

4 Nel caso di soci persone giuridiche, la dichiarazione è resa dal legale rappresentante della persona giuridica socia.

- le spese per l'acquisto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori, soci, coniugi/parenti/affini entro il secondo grado dell'impresa richiedente l'agevolazione. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente bando;
- le spese relative all'avviamento nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato.